CAMERA DEI DEPUTATI N. 3025

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAFIERO DE RAHO, CONTE, D'ORSO, ASCARI, GIULIANO, GUBITOSA

Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale in materia di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti

Presentata il 15 luglio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La disciplina dell'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state autorizzate è un tema che ciclicamente torna nelle aule parlamentari.

L'intervento legislativo, questa volta, si rende necessario alla luce delle rilevanti criticità applicative emerse a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che hanno profondamente inciso sull'ambito di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte.

La disciplina vigente, infatti, ha limitato l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi ai soli delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, eliminando il precedente riferimento ai reati indicati dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

L'esperienza maturata nei primi anni di applicazione della nuova disciplina ha evidenziato come tale scelta normativa abbia determinato rilevanti difficoltà operative nelle indagini concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo e numerose forme di criminalità economica a esse strettamente connesse.

Le criticità della disciplina vigente sono state autorevolmente segnalate dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha evidenziato come l'attuale formulazione dell'articolo 270 del codice di procedura penale abbia determinato un significativo arretramento dell'efficacia investigativa, incidendo negativamente sulla possibilità di valorizzare e utilizzare, in procedimenti diversi, i risultati di intercettazioni legittimamente autorizzate, anche

quando riguardano reati di particolare gravità.

La presente proposta di legge ha la finalità, pertanto, di ripristinare un equilibrio tra le esigenze di tutela della riservatezza delle comunicazioni e quelle di effettività dell'azione penale, recuperando una disciplina già sperimentata dall'ordinamento e rivelatasi funzionale al contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo.

L'articolo 270 del codice di procedura penale costituisce, da sempre, uno dei principali strumenti di bilanciamento tra il diritto fondamentale alla segretezza delle comunicazioni, garantito dall'articolo 15 della Costituzione, e l'interesse pubblico all'accertamento dei reati.

La disciplina previgente consentiva l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi non soltanto con riferimento ai delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, ma anche per tutti i reati per i quali il legislatore aveva già ritenuto ammissibile il ricorso alle intercettazioni ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

Come evidenziato nella nota trasmessa dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai Ministri della giustizia e dell'interno e alla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la disciplina vigente impedisce l'utilizzazione di intercettazioni legittimamente autorizzate in numerosi procedimenti concernenti reati strettamente funzionali all'operatività delle organizzazioni mafiose, determinando un arretramento degli strumenti investigativi proprio nei settori nei quali il ricorso alle intercettazioni rappresenta spesso l'unico mezzo effettivamente idoneo ad acquisire elementi di prova.

La Procura nazionale antimafia ha altresì evidenziato come l'attuale disciplina produca risultati sistematicamente incoerenti.

È, infatti, possibile utilizzare i risultati delle intercettazioni per procedere in relazione ad alcuni delitti comuni per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, mentre analogo utilizzo risulta precluso per reati quali il riciclaggio, l'autoriciclaggio, l'intestazione fittizia di beni, numerosi reati tributari e societari aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa, nonché per ulteriori delitti che costituiscono strumenti essenziali dell'attività economica delle organizzazioni criminali.

Analoghe criticità sono state segnalate con riferimento al contrasto delle organizzazioni terroristiche, in relazione alle quali l'impossibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti collegati rischia di compromettere l'efficacia dell'azione investigativa in settori caratterizzati da particolare complessità operativa.

La disciplina vigente finisce, pertanto, per determinare un irragionevole restringimento dell'ambito di utilizzabilità di elementi probatori legittimamente acquisiti, senza che ciò corrisponda ad un effettivo rafforzamento delle garanzie costituzionali poste a tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni.

Il presente intervento normativo non introduce un ampliamento indiscriminato dell'utilizzabilità delle intercettazioni, né modifica i presupposti sostanziali che ne consentono l'autorizzazione.

La proposta di legge si limita a ripristinare il criterio già accolto dall'ordinamento prima della riforma del 2023, consentendo l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni anche nei procedimenti concernenti i reati per i quali il legislatore ha già ritenuto ammissibile il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale.

La scelta appare coerente con la logica complessiva del sistema processuale.

Se il legislatore considera le intercettazioni legittimamente autorizzabili per una determinata categoria di reati, non appare ragionevole impedirne l'utilizzazione quando i medesimi risultati probatori siano stati acquisiti nel rispetto delle garanzie previste dalla legge e risultino rilevanti per l'accertamento di reati appartenenti al medesimo catalogo normativo.

La presente proposta di legge si pone, pertanto, l'obiettivo di eliminare una criticità applicativa emersa nella concreta esperienza investigativa, senza alterare il deli-

cato equilibrio tra le esigenze investigative e la tutela dei diritti fondamentali.

In tal modo la proposta di legge intende rafforzare l'efficacia dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, recependo le criticità applicative evidenziate dagli uffici requirenti specializzati e ristabilendo un equilibrato contemperamento tra la tutela dei diritti fondamentali e le esigenze di giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.